

Provincia di Bologna
Comune di Minerbio
via Garibaldi, 44
40061 MINERBIO

www.comune.minerbio.bo.it

Minerbio

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30 settembre 1998

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 11.06.2001

Art. 3.20 - Superficie permeabile (SP)

Si definisce superficie permeabile di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

Art. 16.3 - Permeabilità dei suoli

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche. Le norme di piano regolatore stabiliscono la quantità di superficie permeabile che potrà variare a seconda delle zone urbanistiche.

2. In tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, si prescrive che la superficie destinata alla sosta di veicoli sia pavimentata in modo tale da renderla completamente impermeabile e che le acque meteoriche di "prima pioggia" (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia) siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli).

3. Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso e di manovra dei parcheggi.

4. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto al parcheggio da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal parcheggio.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Specifica 2004 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 5.04.2005

Parametri Edilizi (definiti nel Regolamento Edilizio)

.... SP = Superficie Permeabile

Art. 2.8 - Impianti di distribuzione di carburanti

.... 3. Parametri edilizi:

....- SP min = 20% della SF.

Art. 3.14 - Potenziamento del verde

In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, interessanti le zone urbane, deve essere assicurata, nell'ambito delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza dell'edificio, riducibile al 10% nel caso di insediamenti artigianali, industriali o commerciali, nonché nelle zone B6. Negli interventi di ampliamento (AM), qualora nello stato di fatto le percentuali di cui sopra non siano rispettate, l'intervento deve quanto meno non ridurre la quota di Superficie Permeabile preesistente. L'area permeabile dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della S.P.. Gli alberi di alto fusto messi a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Edilizio e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a 1 metro da terra, non inferiore a cm. 6.

Art. 4.5 - Zone per insediamenti produttivi

(Zone omogenee D)

.... 5 - Sottozone D3

• Interventi ammissibili: RI, AM, NC nel rispetto dei seguenti limiti:

.... SP min = 50% della SF

.... Nella Zona D3 sita in zona Prato Grande ed ospitante lo uno zuccherificio gli interventi RI,AM e NC sono ammessi con i seguenti limiti:

.... SP min = 25% della SF

Art. 4.7 - Zone per attrezzature di interesse generale

(Zone omogenee F)

.... 4 - Sottozone F-T

.... Interventi ammissibili: tutti, nel rispetto dei seguenti limiti

.... SP min = 30% della SF

.... 6 - Sottozone F-Z

.... Interventi ammissibili: tutti, nel rispetto dei seguenti limiti

.... SP min = 60% della SF

Art. 4.8 - Zone per attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento

(Zone omogenee G)

.... f) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport (VS)

.... interventi ammessi:

- tutti con i seguenti limiti:

.... SP min. = 60%.

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 11.06.2001

Art. 16.4 - Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta, anche eventualmente in altra collocazione o su area pubblica .

3. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore 0,20 m. - rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla-osta del Sindaco ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

4. Negli interventi edilizi di NC, RI, AM deve essere assicurata, una quota di Superficie Permeabile in profondità nella misura minima stabilita dalle norme del PRG. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di S.P., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale del Verde o, fino alla sua emanazione, ai sensi del successivo Art. 16.5, e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 6.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Specifica 2004 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 5.04.2005

Art. 3.13 - Tutela del verde

Sia nelle zone urbane che in quelle non urbane deve essere particolarmente curata la conservazione delle alberature e della vegetazione minore a carattere non produttivo.

L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà della consultazione del "Censimento comunale degli alberi monumentali o rari" ed eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Nella nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante per ciascuna abbattuta. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'Art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive aventi diametro del tronco superiore 0,20 m. -rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l'apparato radicale; è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alla dimensione.

Nelle zone agricole è altresì vietato estirpare siepi, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

Art. 3.14 - Potenziamento del verde

.... In tutti gli interventi edilizi di NC, RI, di insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso è prescritta la formazione di fasce di verde alberato di alto fusto dello spessore minimo di m. 3, lungo almeno due lati dell'area asservita, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici e sociali.

Analogamente, lungo il perimetro delle aree asservite a fabbricati per allevamenti zootecnici è prescritta la formazione di quinte alberate, così come previsto al comma precedente.

Nelle zone agricole, in tutti gli interventi edilizi sulle unità edilizie esistenti e in quelli di nuova costruzione, almeno il 40% dell'area complessivamente asservita ai fabbricati dovrà essere provvista di copertura vegetale e, ove non già presenti, di alberi d'alto fusto, ubicati secondo le semplici modalità distributive tipiche delle corti coloniche tradizionali.

Nelle medesime zone agricole sono ammesse nuove recinzioni solo se costituite da siepe viva, con eventuale rete metallica interposta.

Art. 4.2 - Zona urbana di interesse storico, culturale e ambientale - Zona omogenea A

.... 5. Spazi scoperti e aree a verde

La Tav. n. 8 del Centro Storico individua le aree verdi esistenti e previste così distinte:

- aree a verde privato,
- aree a verde pubblico,
- aree e percorsi pedonali di uso pubblico.

In tali aree è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione salvo i manufatti di arredo e le reti tecnologiche; devono essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendono necessarie, comprese le nuove piantumazioni indicate nella tavola della planimetria di progetto n. 8 ovvero sulla base di appositi progetti di sistemazione e valorizzazione del verde.

In tutti gli interventi, la sistemazione di nuove aree a verde dovrà avvenire utilizzando, sia per le alberature che per gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale, nel rispetto degli artt. 3.13 e 3.14.

Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà anche il rilievo dello stato di fatto e il progetto dettagliato delle sistemazioni esterne con l'indicazione delle essenze arboree e arbustive, delle zone alberate, a giardini, nonché delle pavimentazioni, arredi, ecc..

Si veda anche: **Regolamento del verde pubblico e privato** approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2001.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Specifica 2004 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 5.04. 2005

Art. 2.8 - Impianti di distribuzione di carburanti

.... 6. Mitigazioni degli impatti

Per gli impianti che sorgano nelle zone agricole si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze saranno prescelte ai sensi del Regolamento Comunale del verde, o, in assenza, del Regolamento Edilizio.”

Art. 4.2 - Zona urbana di interesse storico, culturale e ambientale - Zona omogenea A

.... 5. Spazi scoperti e aree a verde

.... Le pavimentazioni degli spazi comuni (cortili, androni, ecc.), dovranno essere realizzate utilizzando i materiali tipici in uso nella tradizione locale e cioè ciottoli, mattoni, lastre di arenaria, veneziana in marmo, cubetti di porfido, ecc.. E' vietato per tali tipi di intervento l'uso per le pavimentazioni di asfalto, palladiana in marmo o in porfido, prefabbricati autobloccanti, ecc..